

**ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
(SEDUTA DEL 7 GIUGNO 2022)**

L'anno duemilaventidue, il giorno di martedì sette del mese di giugno, alle ore 11.11 presso la Presidenza della Regione Lazio (Sala Giunta), in Roma - via Cristoforo Colombo n. 212, previa formale convocazione del Presidente per le ore 11.00 dello stesso giorno, si è riunita la Giunta regionale così composta:

- | | | | |
|-------------------------------|------------------------|----------------------------------|------------------|
| 1) ZINGARETTI NICOLA | <i>Presidente</i> | 7) LOMBARDI ROBERTA | <i>Assessore</i> |
| 2) LEODORI DANIELE | <i>Vice Presidente</i> | 8) ONORATI ENRICA | “ |
| 3) ALESSANDRI MAURO | <i>Assessore</i> | 9) ORNELI PAOLO | “ |
| 4) CORRADO VALENTINA | “ | 10) TRONCARELLI ALESSANDRA | “ |
| 5) D'AMATO ALESSIO | “ | 11) VALERIANI MASSIMILIANO | “ |
| 6) DI BERARDINO CLAUDIO | “ | | |

Sono presenti: *gli Assessori Alessandri, Corrado, D'Amato, Orneli e Valeriani.*

E' collegato in videoconferenza: *l'Assessore Di Berardino.*

Sono assenti: *il Presidente, il Vice Presidente e gli Assessori Lombardi, Onorati e Troncarelli.*

Partecipa la sottoscritta Segretario della Giunta dottoressa Maria Genoveffa Boccia.

(O M I S S I S)

Si collega in videoconferenza l'Assessore Onorati.

(O M I S S I S)

Si interrompe il collegamento in videoconferenza con l'Assessore Di Berardino.

(O M I S S I S)

OGGETTO: Roma Capitale. Programma Integrato di Intervento “Selva Candida”, in variante al Piano Regolatore Generale vigente.
Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 15 del 23.02.2021.
Approvazione con modifiche, prescrizioni e condizioni.

LA GIUNTA REGIONALE

SU proposta dell’Assessore alle Politiche Abitative, Urbanistica, Ciclo dei Rifiuti e Impianti di Trattamento, Smaltimento e Recupero;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni

VISTO l’art. 5 della L. n. 765 del 06.08.1967;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8;

VISTA la legge regionale 5 settembre 1972, n. 8 recante “Norme per l’esercizio delle funzioni di competenza della Regione Lazio in materia di urbanistica e di assetto del territorio” e successive modificazioni;

VISTA la legge regionale 12 giugno 1975, n. 72 e successive modificazioni;

VISTA la legge regionale 2 luglio 1987, n. 36 e successive modificazioni;

VISTA la legge regionale 26 giugno 1997, n. 22 e successive modificazioni;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale del 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni;

VISTO il Piano Territoriale Paesistico Regionale approvato con Delibera di Consiglio Regionale n. 5 del 21.04.2021, pubblicato sul BURL n. 56 – SO n. 2, del 10.06.2021;

PREMESSO che il Comune di Roma è dotato di P.R.G. approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 12.02.2008;

VISTA la Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 15 del 23.02.2021 con la quale è stato adottato il P.I. in oggetto in variante al P.R.G. vigente;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 1152 del 02.07.2021 con la quale Roma Capitale ha preso atto della mancata presentazione di osservazioni a seguito della pubblicazione degli atti avvenuta ai sensi e forme di legge;

VISTA la nota 103177 del 08.03.2011 con la quale la Direzione Regionale Ambiente, Area Valutazione Impatto Ambientale, effettuata la procedura di Verifica ai sensi dell’art. 20, parte II del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., ha determinato “*l’esclusione delle opere dal procedimento di V.I.A. individuando, ai sensi del comma 5 del medesimo articolo, le seguenti prescrizioni:*

- *Per quanto attiene la realizzazione dei parcheggi, dovranno essere soddisfatte le seguenti condizioni:
al fine di migliorare l’inserimento paesaggistico dovranno essere realizzate opere di arredo urbano con piantumazioni di specie autoctone per una superficie totale almeno pari al 30% della superficie complessiva degli stalli, detta indicazione è ovviamente riferibile alle sole aree di parcheggio a raso;*

dovranno essere adottate pavimentazioni impermeabili oppure in alternativa la parte sottostante la pavimentazione superficiale di progetto, se prevista di tipo permeabile, dovrà essere impermeabilizzata;

al fine di contenere il rischio di contaminazione delle acque da metalli pesanti, gomme, particolato, le acque meteoriche provenienti dalle superfici adibite a parcheggi, dovranno essere trattate con idonei presidi idraulici (vasche di decantazione, disoleatori, ecc...) prima di essere definitivamente smaltite; l'impianto di smaltimento delle acque meteoriche dovrà essere dimensionato in ottemperanza alla normativa vigente e dovranno essere effettuati periodici interventi di manutenzione, considerando anche i casi di sversamenti accidentali ed effettuati lavaggi con frequenza funzionale agli eventi meteorici di rilievo;

le aree a parcheggio dovranno essere asservite da idonei impianti di illuminazione notturna; la transitabilità all'interno delle aree di sosta dovrà essere a senso unico per limitare il più possibile incroci e attraversamenti;

dovrà essere assicurata una differenziazione dei percorsi carrabili e pedonali attraverso soprattutto una segnaletica verticale e/o orizzontale interna ed esterna alle aree di sosta affinché i percorsi pedonali siano protetti e ben identificabili per differenti profili di utenti;

dovranno essere previsti tutti gli accorgimenti tecnologici opportuni per garantire la migliore gestione dell'impianto e soprattutto la sicurezza personale degli utenti (segnaletica a messaggio variabile, telecamere antistupro etc.);

- *gli individui arborei ed arbustivi impiegabili nelle aree marginali (viabilità) o confinate in spazi ben definiti (aiuole – parcheggi) devono essere:*

- *Di specie autoctone, o comunque familiari con il tessuto vegetazionale circostante, munite di certificazione sanitaria di provenienza;*
- *Di specie che a maturità non abbiano un apparato radicale superficiale;*
- *Di specie considerate a basso carico allergenico per la collettività;*
- *Per quelle finalizzate a costituire la parte alta della barriera o delle formazioni arboree, devono mettersi a dimora individui il cui punto basso di inserzione della chioma sia almeno a 3 metri dal colletto;*
- *Di specie che, se a maturità producono frutti, per il loro peso e consistenza non costituiscono minaccia all'incolumità delle persone;*
- *Di specie idonee alla natura del suolo al contesto territoriale, alla matrice ambientale dell'area ed alle caratteristiche meteorologiche. Particolare attenzione deve essere dedicata alla selezione di specie che richiedono consumi idrici sostenibili con le caratteristiche dell'area;*

- *Al fine di migliorare le prestazioni energetiche degli edifici e di contenere i consumi energetici dell'intervento in oggetto, nonché per promuovere l'utilizzo delle fonti rinnovabili, il progetto dovrà essere redatto e realizzato nel rispetto degli obiettivi di qualità individuati dalla Direttiva 2002/91/CE, dal D.Lgs. n. 192/2005, come modificato dal D. Lgs. N. 311/2006 e dalla Legge Regionale n. 6/2008 relativa all'architettura sostenibile e alla bioedilizia.*

Con riferimento agli obiettivi di promozione della sostenibilità energetico-ambientale nella progettazione e realizzazione di opere edilizie pubbliche e private, è obbligatoria l'installazione di impianti che fanno ricorso a fonti energetiche rinnovabili.

In particolare al fine di ottemperare agli obiettivi comunitari, nazionali e regionali che prescrivono il miglioramento dell'efficienza energetica e la promozione delle fonti rinnovabili, il proponente dovrà attuare le seguenti misure compensative:

- *Produzione minima di energia termica da impianti di cogenerazione: minimo 80% del fabbisogno annuo;*
- *Produzione minima di energia elettrica da fonti rinnovabili e/o cogenerazione – trigenerazione: minimo 80% del fabbisogno annuo;*

- *Realizzazione, su almeno il 50% delle coperture, di pannelli fotovoltaici in silicio cristallino, da collocarsi in particolare nella zona denominata “terrazzo non praticabile”;*
- *Massimo utilizzo di sistemi di riscaldamento radianti;*
- *Massimo utilizzo di tecnologie per l’illuminazione naturale degli spazi interni (camini di luce, specchi, ecc.) che evitino la necessità di illuminare artificialmente gli ambienti di giorno;*
- *Massimo utilizzo di sistemi per la protezione delle chiusure verticali trasparenti dal sole;*

Inoltre l’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non dovrà essere superiore a quanto riportato nell’Allegato C, punto 1.2, tabella 2.3 del D.Lgs. n. 192/05 così come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 311/06.

Tutti i motori elettrici utilizzati negli impianti debbono avere classe di Efficienza 1, nonché essere preferibilmente regolati attraverso variatori di velocità, secondo quanto previsto dall’Allegato A al DM Ministero dello Sviluppo Economico del 19 Febbraio 2007 recante “Disposizioni in materia di detrazioni per le spese sostenute per l’acquisto e l’installazione di motori ad elevata efficienza e variatori di velocità (inverte di cui all’art. 1, commi 358 e 359, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26/02/07.

Particolare attenzione in fase progettuale dovrà essere posta per l’utilizzo ottimale dei fattori di condizionamento ambientale esterni e per gli obiettivi di risparmio delle risorse idriche.

Il progetto dovrà utilizzare tecnologie edilizie sostenibili e preferibilmente materiali di qualità certificata eco-compatibile e materiali naturali, ai sensi dell’art. 8 della legge regionale n.6/2008, con un’attenzione particolare all’utilizzo di materiali riciclati e riciclabili e dovrà essere redatto con riferimento alla metodologia del Life Cycle Assessment (LCA) con l’obiettivo di valutare gli impatti ambientali associati alle varie fasi del ciclo di vita di un prodotto.

Il progetto dovrà privilegiare le tipologie edilizie e i materiali tradizionali, sulla base di quanto disposto dall’art. 6 della legge regionale n. 6/2008.

- *Il progetto esecutivo dovrà recepire integralmente le indicazioni contenute nella relazione di verifica relativamente alla realizzazione degli interventi di mitigazione e compensazione ambientale.*
- *Dovrà essere redatto un programma di cantierizzazione che assicuri una normalizzazione delle attività particolarmente impattanti quale il rumore, il sollevamento delle polveri, in maniera tale da non interferire con le attività residenziali e socio economiche in essere, prevedendo tutti gli accorgimenti necessari per il mantenimento dei livelli ammissibili della vigente normativa nonché attraverso l’attuazione di azioni idonee che attenuino la mitigazione degli effetti e al ripristino delle condizioni ante-operam (innaffiamento delle terre, contenimento delle polveri con teloni su i mezzi di trasporto, lavaggio della viabilità e dei mezzi, interdizione di accesso a soggetti estranei all’attività edilizia). Altresì si dovranno collocare eventuali aree temporaneamente adibite alla gestione del cantiere (deposito veicoli, ricovero attrezzi, ecc) lontano dalle aree vincolate.*
- *L’eventuale approvvigionamento delle risorse naturali dovrà avvenire nell’ambito dei limiti delle concessioni legittimamente vigenti nei diversi siti di cava.*
- *Per quanto attiene la gestione del materiale proveniente dalle attività di scavo e demolizione, il piano dovrà attenersi a quanto riportato nella documentazione progettuale. Si ritiene comunque opportuno, in fase di cantierizzazione, effettuare ulteriori analisi tese a confermare i risultati delle precedenti indagini sul materiale da reimpiegare.*
- *Dovranno essere ottemperate tutte le prescrizioni presenti nel parere dell’Area Difesa del Suolo prot. 13784/08/06 fascicolo 1140/VER del 13.01.2011.*
- *Eventuali modifiche o estensioni riguardanti l’impianto in argomento e non specificatamente previste nel presente progetto, dovranno seguire l’iter procedimentale di cui al D.Lgs. n.*

152/2006 e s.m.i. conformemente a quanto disposto dall'allegato IV, punto 8 lettera t) del citato testo.

VISTA la determinazione n. G02454 del 15.11.2013 con la quale il Direttore della Direzione Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative, sulla scorta delle risultanze di cui alla relazione istruttoria formulata dall'Area Valutazione impatto Ambientale, allegata alla predetta determinazione quale parte integrante, ha espresso, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 152/2006, provvedimento di esclusione, con le prescrizioni, di seguito riportate, dalla procedura di assoggettabilità a VAS per il Programma Integrato di Intervento in oggetto:

- 1. La realizzazione dell'intervento dovrà tenere conto della classificazione acustica del territorio comunale e delle disposizioni dettate nelle Norme di Attuazione del Piano per il Risanamento della Qualità dell'Aria Regionale (DCR n. 66 del 10.12.2009) e del Piano di Tutela delle Acque Regionali (DCR n. 42 del 27.09.2007), individuando le misure di mitigazione al fine di ridurre gli impatti;*
- 2. La realizzazione delle opere previste nel Piano in oggetto dovrà essere effettuata nel rispetto delle Norme di attuazione per il piano per il risanamento della qualità dell'aria, in particolare, delle disposizioni previste per la riduzione delle polveri diffuse emesse nella fase di cantiere;*
- 3. Ai sensi della L.R. n. 6 del 27.05.2008, siano attuati interventi volti al miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici in conformità a quanto stabilito dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia);*
- 4. Si dovrà prevedere l'utilizzo di energie alternative rinnovabili per l'illuminazione delle strade e per la segnaletica luminosa;*
- 5. Sia prevista l'applicazione della LR 23/2000 sulla prevenzione dell'inquinamento luminoso;*
- 6. La viabilità locale dovrà essere adeguata al fine di accogliere i nuovi flussi di traffico e di facilitare l'immissione di detti flussi nelle arterie viarie principali;*
- 7. In relazione alla sostenibilità socio-culturale dell'intervento, sia prevista un'applicazione attenta del DPR 503/1996 TITOLO II artt. 3-11 al fine di garantire una pianificazione urbanistica che preveda la realizzazione di spazi pubblici che consenta l'uso di servizi, le relazioni sociali capacità motoria o sensoriale;*
- 8. Siano previste misure idonee finalizzate al rispetto degli obiettivi nazionali e regionali in tema di raccolta differenziata dei rifiuti;*
- 9. Dovrà essere effettuata preliminarmente una verifica di riconducibilità dell'intervento nell'ambito della Demolizione-Ricostruzione (DR) ovvero nell'ambito della Nuova Edificazione (NE) atteso che gli immobili risultano già demoliti;*
- 10. Laddove sottoposto, il Piano dovrà rispettare quanto previsto di cui agli articoli 28 e 60 delle Norme di Attuazione del P.T.P.G.;*
- 11. Ogni opera idraulica eventualmente prevista nel progetto sia autorizzata dall'Autorità idraulica competente;*
- 12. Dovrà essere determinata, preliminarmente, l'idroesigenza derivante dall'attuazione del Piano e verificata la capacità del sistema infrastrutturale di assorbirla, nonché essere previste modalità progettuali finalizzate al risparmio e alla tutela della risorsa idrica;*
- 13. I comparti residenziale e commerciale dovranno essere serviti oltre che dalla prevista rete fognaria anche da adeguato sistema di depurazione dei reflui che potrà essere costituito dall'allaccio ai depuratori comunali esistenti o dalla realizzazione di idoneo depuratore consortile, nonché dovranno essere rispettate le disposizioni dell'art. 24 delle Norme di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque e le disposizioni contenute nel documento tecnico, approvato con DGR n. 219/2011, in riferimento alla raccolta e trattamento delle acque di prima pioggia e di lavaggio dei piazzali, ove vengono svolte attività, quali trasferimento materiali, carico e scarico merci, ecc.;*

14. *Nel caso si intenda trattare le acque di prima pioggia con un sistema di trattamento autonomo (ad es. consortile), ovvero convogliare ad un depuratore del S.I.I., si dovrà coinvolgere il Gestore- ATO 2 S.p.A. per verificare se il depuratore interessato sia in grado di trattare dette acque;*
15. *Si dovrà valutare preliminarmente la quantità di risorsa idrica necessaria e le relative fonti di approvvigionamento. Ciò nel quadro della Pianificazione del Distretto dell'Appennino Centrale e con riferimento al Piano Regionale di tutela delle Acque, al Piano Regolatore Generale degli Acquedotti e al Piano di Ambito (ATO2 – Roma);*
16. *Si dovrà acquisire il parere di competenza della Regione Lazio, Direzione Regionale Ambiente – Area Difesa del Suolo e Concessioni Demaniali espresso ai sensi dell'art. 89 del DPR 380/01;*
17. *Sia garantito il rispetto degli standard di cui al DM 1444/68 anche in considerazione dell'aumento del carico insediativo e sottrazione delle aree destinate a standard;*
18. *Nel tratto terminale del nuovo asse viario, ridosso del G.R.A., in corrispondenza dell'area classificata come area di "connessione primaria" della REP, dovranno essere preservate le Sugherete collinari e ginestre, anche se in forma ridotta a pochi esemplari o a singoli individui;*
19. *Per quanto riguarda le aree destinate a verde, dovranno essere previste specie compatibili con le fasce naturali precedentemente presenti nell'area, ovvero, arbusteti e stadi di ricostruzione forestale dei boschi e caducifoglie, o comunque con quelle attualmente limitrofe all'ambito di intervento del Piano in esame ("boschi collinari e submontani a cerro carpino orientale e carpino nero");*
20. *Nella sistemazione e successiva gestione delle aree a verde non vengano utilizzate essenze vegetali appartenenti a specie alloctone notoriamente invasive (quali robinia o ailanto) evitando inoltre l'immissione di specie animali alloctone;*

VISTA la nota n. 11488 del 13.11.2015 con la quale, in sede di Conferenza di Servizi, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Direzione generale archeologia, Soprintendenza Archeologia del Lazio e dell'Etruria Meridionale ha confermato il parere favorevole già reso con note n. 11219 del 23.12.2008, n. 11234 del 24.12.2008, n. 6580 del 16.07.2012 a condizione che: i lavori di scavo per la realizzazione del sistema fognario – limitatamente all'Area Fondiaria Commerciale ZB – dovranno essere effettuati alla presenza e sotto il diretto controllo di archeologi, a carico del richiedente e sotto la direzione della Soprintendenza, allo scopo di garantire la tutela in caso di rinvenimenti archeologici nel sottosuolo;

VISTA la nota n. 2497 del 17.02.2016 con la quale il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Soprintendenza belle arti e paesaggio del Comune di Roma ha fatto conoscere le proprie considerazioni relativamente all'intervento in argomento;

VISTA la nota n. 56388 del 30.03.2017 con la quale la ASL Roma 2, Dipartimento di Prevenzione, U.O.C. Servizio Interzonale Progetti, Abitabilità e Acque Potabili ha espresso "parere igienico-sanitario favorevole alle seguenti condizioni:

- 1) L'approvvigionamento idrico per il consumo umano dovrà avvenire mediante allaccio all'acquedotto cittadino. Le reti idriche dovranno essere realizzate con i materiali prescritti dal Decreto 6 aprile 2004 n. 174 del Ministero della Salute;
- 2) Le fognature dovranno essere realizzate in materiali impermeabili, resistenti alle sollecitazioni meccaniche, nonché all'azione chimica e biologica delle acque condottate e dovranno essere collegate senza soluzione di continuità ad un impianto di depurazione terminale autorizzato, funzionante e recettivo;
- 3) Qualora dovesse verificarsi interferenza delle realizzande opere con reti idriche che convogliano acque per il consumo umano dovrà essere rispettato quanto prescritto dal Regolamento di Igiene del Comune di Roma (Titolo II artt. da 112 a 136);
- 4) Gli edifici destinati a sosta di persone (residenze, uffici, negozi, abitazioni collettive, asili nido, scuole, strutture sanitarie, ecc.), se ubicati in zone dove siano presenti industrie o attività

insalubri di 1° e 2° classe, di cui al D.M. Sanità 05.09.1994, dovranno rispettare quanto previsto dal T.U.LL.SS. art. 216, dal regolamento di Igiene Comunale artt. 94 e 95, nonché le particolari prescrizioni riportate nelle N.T.A. del Piano Regolatore riguardanti l'argomento, in modo particolare quelle di cui al titolo I – capo 2° - art. 6 – comma 3 - e al titolo IV – capo 4° art. 93 – comma 8. Inoltre gli edifici prima menzionati dovranno essere realizzati a distanza idonea da eventuali elettrodotti così come previsto dalle specifiche norme di settore;

VISTA la determinazione n. G10641 del 27.07.2017 con la quale il Direttore della Direzione regionale Risorse idriche, difesa del suolo e Rifiuti ha espresso parere favorevole, ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. 380/2001 e della D.G.R. 2649/99, per il Piano di Recupero del complesso immobiliare, Via di Selva Candida nel Comune di Roma,con il rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. *“Siano rispettate tutte le indicazioni e prescrizioni riportate nella Relazione Geologica e nella Relazione Geologica integrativa, che non siano in contrasto con quanto di seguito specificato, con particolare attenzione alla zonazione di idoneità all'edificazione e ai valori di Fh risultati dallo studio di Microzonazione Sismica di Livello2;*
2. *Per tutte le opere indicate dovrà essere predisposto lo studio di Risposta Sismica Locale (RLS), come da DGR 489 del 17.10.2012 e come indicato nelle conclusioni della Relazione Geologica integrativa;*
3. *Le nuove aree di edificazione dovranno essere realizzate ad invarianza idraulica, ossia devono essere realizzate tutte le azioni finalizzate a mantenere i colmi di piena inalterati prima e dopo la trasformazione delle aree, sulla base di uno specifico studio idraulico, prevedendo volumi di stoccaggio temporaneo dei deflussi, o altre soluzioni, che compensino l'accelerazione dei deflussi e la riduzione dell'infiltrazione;*
4. *Le opere previste nella parte occidentale dell'area in esame, dovranno prevedere fondazioni che raggiungano il substrato in posto, superando la coltre di colmata e riempimento antropici.*
5. *Il piano di posa delle fondazioni dovrà essere su un terreno con caratteristiche geomeccaniche e sismiche omogenee, in ottemperanza della Circ. 769/1982 ed evitare cedimenti differenziali;*
6. *Siano adottate opere di sostegno provvisoria, all'atto dello scavo, per profondità superiori ai metri 1,5 dal p.c. e a fronte degli scavi, siano necessariamente realizzate adeguate opere di sostegno;*
7. *Il materiale di risulta proveniente da scavi e sbancamenti sia smaltito secondo la normativa vigente;*
8. *Il Comune, prima dell'adozione o approvazione, dovrà verificare se l'intervento proposto ricada all'interno di un'Area Naturale Protetta, di una Z.P.S. o di un S.I.C. In caso affermativo il Proponente dovrà attivarsi per richiedere i necessari pareri previsti dalla normativa vigente;*
9. *Il Proponente dovrà verificare se l'intervento rientra tra quelli soggetti a Verifica o Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi della Direttiva 85/377/CEE e ss. mm. e ii. e del D.Lgs 4/2008;*
10. *Siano adottate tutte le precauzioni necessarie ad evitare potenziali fenomeni d'inquinamento delle falde;*
11. *Qualora le perforazioni si spingano oltre i 30 metri dal piano di campagna, il Committente (in solido con l'impresa esecutrice dei lavori) è obbligato all'osservanza della legge n. 464/84 e quindi, utilizzando esclusivamente l'apposita modulistica reperibile dal sito internet www.isprambiente.it, a trasmettere all'I.S.P.R.A. – Servizio Geologico d'Italia – Dipartimento Difesa del Suolo – Geologia Applicata ed Idrogeologia – Via Vitaliano Brancati, 48 – 00144 Roma, comunicazioni di inizio (Mod. 1), eventuali sospensioni (Mod. 2), riprese (Mod. 3) e fine indagine (Mod. 4 e 4 bis). L'inosservanza della sopracitata legge 464/84 è sanzionabile con ammenda ai sensi dell'art. 3 della citata legge;*

12. *Gli interventi, in considerazione della sismicità della zona, dovranno essere eseguiti in conformità alla normativa vigente in tema di costruzioni;*

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 1929 del 27.11.2018 con la quale il Direttore del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica, Direzione Rigenerazione Urbana di Roma Capitale ha attestato, ai sensi dell'art. 6 della Legge Regionale n. 59/1995, che *“le aree individuate al foglio catastale 339 p.lle 45-536-537-950-951-952-953-1069- 1070-5621-5622-5623-5648-5649-5655-5658-7074-7075-7076-7077-7089-7090-7092-7224-7225-7226-7227-7228-7229-7230-7231-7232-7233-7234-7235-7236-7237-7238-7239-7240-7241-7242-7243-7244-7245-7246-7249-7251-7260-7261-7262-7263-7264-7265-7266-7267-7268-7271- allo stato degli atti non risultano gravate da Usi Civici”;*

VISTA la nota n. 1455 del 17.02.2020 con la quale l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale, Area difesa del Suolo, Autorità di Bacino del Fiume Tevere ha confermato, in sede di Conferenza di Servizi, i pareri di compatibilità con la pianificazione di bacino precedentemente rilasciati con note n. 82 del 11.01.2016 e n. 2279 del 10.05.2017;

VISTA la nota n. 61469 del 12.04.2022, trasmessa alla competente Struttura regionale in materia di Valutazione Ambientale Strategica e acquisita al protocollo regionale con n. 365976 in pari data, con la quale Roma Capitale ha attestato, per il programma urbanistico in esame, l'ottemperanza alle prescrizioni di VAS, di cui alla Determinazione regionale n. G02454 del 15.11.2021;

CONSIDERATO CHE gli atti relativi all'intervento in questione, sono stati sottoposti, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 36/87, all'esame dell'Area Urbanistica, Copianificazione e Programmazione Negoziata Roma Capitale e Città Metropolitana della Direzione Regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica;

VISTA la relazione prot. n. 435550 del 04.05.2022, allegata alla presente delibera quale parte integrante, con la quale la predetta Area Urbanistica, Copianificazione ha espresso *“parere favorevole in ordine alla variante urbanistica, dell'area interessata dal Programma Integrato di Intervento adottato con Delibera dell'Assemblea Capitolina n. 15 del 23.02.2021, con le modifiche e le condizioni (nella relazione stessa riportate), nonché quelle contenute nei pareri degli Enti e/o Amministrazioni competenti per materia.”;*

CONSIDERATO CHE la sopra citata relazione istruttoria n. prot. 435550/2022 ha rilevato che *“secondo il Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (PTPR), approvato con DCR n. 5 del 21.04.2021 pubblicata sul BURL n. 56 del 10.06.2021, supplemento n. 2, l'ambito di intervento del PR.INT. non risulta interessato da vincoli paesaggistici ex art. 134 lett. a), b) e c), d).... e che in assenza di un vincolo paesaggistico imposto con provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico da parte dell'amministrazione competente la disciplina di tutela d'uso e valorizzazione dei paesaggi, di cui alla Tav. A del PTPR, assume valore meramente indicativo e non prescrittivo e pertanto l'intervento risulta conforme alla normativa paesaggistica”;*

RITENUTO di condividere e fare propria la relazione prot. n. 435550 del 04.05.2022 dell'Area Urbanistica, Copianificazione e Programmazione Negoziata Roma Capitale e Città Metropolitana della Direzione Regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica che forma parte integrante della presente delibera alla quale si allega;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa, che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, di approvare, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 36/87, il Programma Integrato di Intervento *“Selva Candida”*, in variante al Piano Regolatore Generale vigente, adottato da Roma Capitale con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 15 del 23.02.2021 per i motivi, con le modifiche e le condizioni contenuti nel parere dell'Area Urbanistica, Copianificazione e

Programmazione Negoziata Roma Capitale e Città Metropolitana della Direzione Regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica reso con relazione prot. n. 435550 del 04.05.2022, che costituisce parte integrante della presente deliberazione e con le prescrizioni e le condizioni di cui ai pareri in premessa riportati;

La Variante si compone dei seguenti elaborati firmati digitalmente dal Dirigente dell'Area Urbanistica, Copianificazione e Programmazione Negoziata Roma Capitale e Città Metropolitana della Direzione Regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica e conservati nella banca dati del sistema informativo degli atti amministrativi della Giunta Regionale (SICER):

- Elab. 0 Individuazione dell'area di variante
- Elab. 1 Relazione urbanistica
- Elab. 2 Stralcio PRG vigente
- Elab. 3 Variante PRG vigente
- Elab. 4 Allegati
- Elab. PU A00 Inquadramento progetto
- Elab. PU A01 Pianificazione urbanistica
- Elab. PU A02 Foglio catastale
- Elab. PU A03 Stato di fatto del comprensorio
- Elab. PU A04 Zonizzazione su base catastale
- Elab. PU A05 Planivolumetrico esecutivo
- Elab. PU A06 Individuazione aree pubbliche, sezioni stradali
- Elab. PA A07 Planivolumetrico esemplificativo
- Elab. PA A08 Planivolumetrico con profili e dati parcheggio
- Elab. PA A09 Attacchi a terra
- Elab. PA A10 Pianta piano interrato con verifica analitica
- Elab. PA A11 Edificio tipo Lotto 1 (Ed. A – B) Pianta Prospetti e Sezioni
- Elab. PA A12A Edificio tipo Lotto 2 (Ed. C – D) Pianta Prospetti e Sezioni
- Elab. PA A12B Edificio tipo Lotto 3 (Ed. E – F) Edilizia sociale - Pianta Prospetti e Sezioni
- Elab. PU A14 Relazione tecnica urbanistica
- Elab. PU A15 Norme Tecniche di Attuazione del Programma Integrato
- Elab. PU A25 Altezze edifici lotti limitrofi/preesistenze
- Elab. PA A26 Verifiche adattabilità
- Elab. PU A27 Calcolo e dimostrazione S.U.L. Edilizia privata sociale e convenzionata

Il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio.